

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per la signora **TOMASELLO VALENTINA**, nata a Carini (PA) il 20/06/1973, (C.F.: TMSVNT73H60B780N) e residente in Alcamo (TP), Via Narici 51, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato), dall'Avv. Rosanna Milazzo (C.F.:MLZRNN75D69C286G) del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gibellina, via Nunzio Nasi 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/1916014 o al seguente indirizzo *e-mail*: rosannamilazzo@tiscali.it;

PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it;

-ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.: 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale 6, Palermo - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA AMBITO TRIITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI** (C.F.: 80003400811) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Castellammare 14, Trapani, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale 6, Palermo - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti-

Premesso che:

La Sig.ra Tomasello Valentina è docente che già opera da tempo, in forma precaria, presso istituti scolastici e che ambisce ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi a tempo determinato, in forza delle graduatorie provinciali (GPS), così come delineate da ultimo con l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e 45/2023.

La ricorrente, prima in data 03/08/2020 e successivamente aggiornata in data 16/05/2022, presentava domanda, per la scuola secondaria, in relazione alla "procedura

di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

Successivamente, in data 15/08/2022, la docente, presentava, a completamento della prima domanda, la richiesta di “informatizzazione nomine supplenze”, con la quale esprimeva le proprie preferenze per sedi, classi di concorso e tipologia di posto.

La stessa, infatti, possiede un diploma di liceo linguistico conseguito presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue di Palermo nell'a.s. 1990/91, nonché un diploma di pianoforte conseguito presso il conservatorio di Musica di Palermo in data 13/07/1994.

A seguito della domanda, la stessa veniva inserita in graduatoria e precisamente:

GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM - sostegno scuola secondaria I grado;

GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS - sostegno scuola secondaria II grado;

GPS Fascia 2 A029 – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

GPS Fascia 2 A030 –musica nella scuola secondaria di I grado;

GPS Fascia 2 AJ55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte);

GPS Fascia 2 AJ56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte).

La ricorrente, inoltre, ha persino lavorato proprio nella scuola secondaria di I grado e di II grado proprio in virtù del titolo posseduto.

La docente, in data 27/09/2022 veniva convocata per una supplenza presso il Liceo musicale “V. F. Allmayer” di Alcamo, per la cdc AJ55, con termine al 12/10/2022 poi prorogato al 31/10/2022.

La docente prendeva servizio presso tale istituto dove svolgeva regolarmente la sua attività lavorativa.

Solo nel mese di maggio 2023, scorrendo casualmente i documenti pubblicati sul sito dell'USP di Trapani, si accorgeva che in data 20/12/2022, con provvedimento prot. 16400 dell'USP di Trapani, erano stati esclusi dalla II fascia delle GPS alcuni aspiranti il cui nominativo era inserito in un allegato, tra cui figurava anche il nome della ricorrente, “poiché da controlli effettuati i titoli posseduti dagli aspiranti non soddisfavano i requisiti previsti dall'OM 112 del 6/5/22”.

Secondo quanto sostenuto dall'USP di Trapani, “l'art 4, c. 1 e c. 2 dell'O.M. 112 del 06.05.2022 “Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64”;

[...] “Limitatamente alla classe A-55 (AJ55), gli aspiranti devono altresì possedere il requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale”; Visto il D.M. del 9 maggio 2017, n. 259 e l'allegato “E”, relativamente a quanto disposto dal sopracitato art. 4 dell'OM 112 del 06.05.2022; Visto l'art 7, c. 8 e c. 11 dell'O.M. 112 del 06.05.2022 secondo il quale “l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso è escluso dalle relative graduatorie [...] entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2”

In sostanza, la docente, a dire dell'amministrazione, non avrebbe avuto i 16 giorni di servizio specifico presso i percorsi di liceo musicale e il titolo di accesso.

Tuttavia il decreto dell'USP di Trapani non poteva trovare applicazione alla docente Tomaselli in quanto:

- 1) la stessa vanta “almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale” per aver prestato già in precedenza tale servizio dal 26/01/2017 al 11/02/2017, presso il Liceo Statale “V.F. Allmayer” di Alcamo;
- 2) in relazione a quanto previsto dall'allegato E, la stessa possiede il Diploma di pianoforte-Conservatorio di Musica di Palermo congiuntamente al diploma di Liceo Linguistico, rientranti fra i requisiti previsti dall'Allegato E.

Per tale motivo la docente non doveva essere esclusa dalle GPS.

Si precisa, altresì, che la docente è soggetto invalido civile, iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99 della provincia di Trapani prot. 340/013 del 28/03/2013, Centro per l'impiego di Alcamo.

Per tale motivo, in data 30/05/2023, la docente inviava all'USP di Trapani un reclamo avverso l'esclusione, in quanto, in possesso dei requisiti per l'accesso alla classe di concorso AJ55.

Tale reclamo non veniva neppure riscontrato dall'Amministrazione.

Il comportamento dell'Amministrazione, frutto di carente ed erronea istruttoria, oltre che gravemente ingiusto, è anche illegittimo poiché avrebbe dovuto considerare valido il titolo della docente ai fini dell'accesso alle classi di concorso per cui la stessa aveva già prestato servizio, pertanto, è evidente il diritto dell'odierna ricorrente a rivendicare l'inclusione in graduatoria e la conseguente attribuzione di un incarico a tempo determinato presso una delle sedi espresse in domanda che ingiustamente, invece, è stata attribuita ad altri docenti.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010).

L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie

in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n. 25840 del 2016, hanno statuito che “ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per se preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente l’inserimento in una determinata graduatoria -l’accertamento del diritto del ricorrente l’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all’art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

II) IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

La normativa di riferimento che regola le modalità di attribuzione degli incarichi ai docenti è l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 vigente al momento dell’esclusione dalle GPS.

Con Ordinanza ministeriale n. 112 del 06/05/2022 il Ministero dell’Istruzione all’art. 1 ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e

di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L'Art 2 prevede che “Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo”.....

4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.

Lo stesso decreto prevedeva che l'individuazione del destinatario della supplenza fosse operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto; che in ciascuna provincia fossero costituite

GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

Sempre il citato decreto prevedeva inoltre che le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, fossero costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui all'ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

In conformità a quanto stabilito dalla citata OM la ricorrente veniva convocata in data 27/09/2022 presso il Liceo "Allmayer" di Alcamo dove otteneva un incarico a tempo determinato per la classe di concorso AJ55.

La ricorrente infatti possiede un Diploma di pianoforte-Conservatorio di Musica di Palermo congiuntamente al diploma di Liceo Linguistico.

Tale titolo le aveva permesso sino a quella data di prestare servizio nelle istituzioni scolastiche.

Tuttavia l'istituto l'USP di Trapani, in ottemperanza dell'art. 8 comma 7 dell'OM 60 del 10/07/2020 nell'effettuare il controllo formale sulla rispondenza tra i titoli forniti dalla docente e quanto dichiarato nella domanda di inserimento in GPS, escludeva la docente dalla II fascia GPS, ritenendo che la stessa docente non avesse un titolo di accesso idoneo alla classe di concorso AJ55.

Ed invero, l'art. 8, comma 8, dell'O.M. n. 112/2022, prevede che "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020".

L'USP di Trapani, dopo aver fatto il controllo ha ritenuto infatti che la docente non avesse né i 16 giorni di servizio né, tantomeno, i titoli di accesso alla classe di concorso.

In relazione al D.M. del 9 maggio 2017, n. 259 e l'allegato "E", relativamente a quanto disposto dal sopracitato art. 4 dell'OM 112 del 06.05.2022, si legge al citato art. 4: "*Ai sensi del comma 1, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-*

64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che:

a) privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle GPS di seconda fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

Limitatamente alla classe A-55, gli aspiranti devono altresì possedere il requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale.”

Pertanto in applicazione di quanto stabilito dalla norma possono presentare domanda di inserimento nella seconda fascia coloro che privi dell'abilitazione (per le classi di concorso A-29, A-30, A-56) siano già inseriti nelle GPS di seconda fascia e siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E.

La norma è chiara e non ammette equivoci.

La docente, già inserita in II fascia GPS deve possedere il titolo di cui all'allegato E del DM 259/2017.

Basta visionare l'allegato E, per rendersi conto che il titolo richiesto è quello rilasciato dal Liceo Linguistico, ovvero il diploma di Licenza di Liceo Linguistico.

Ebbene tale titolo è esattamente quello posseduto dalla ricorrente, conseguito nell'a.s. 1990/91 presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue di Palermo, unitamente all'ulteriore diploma di pianoforte, conseguito presso il conservatorio di Musica di Palermo in data 13/07/1994.

L'O.M. prevede poi, limitatamente alla classe AJ55, che gli aspiranti devono altresì possedere il requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale.

Ebbene la ricorrente ha prestato servizio presso il Liceo Statale musicale “V.F. Allmayer” di Alcamo dal 26/01/2017 al 11/02/2017, quindi per oltre 16 giorni, come richiede la norma.

Alla luce di quanto sopra, la docente presentava tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e pertanto non poteva e non doveva essere esclusa dalle GPS e pertanto la stessa ha diritto ad essere reinserita in graduatoria dalla quale è stata ingiustamente esclusa.

L'OM 112/22 costituisce la norma alla quale attenersi e le clausole in essa contenute non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti od inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della

loro connessione e le regole in esse contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione.

Diversamente, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, così come a quelle di reclutamento del personale docente, che rappresentano valori primari di ogni ordinamento giuridico, potrebbero essere compromesse (Consiglio di Stato, 12-09-2017, n 4307).

A ciò si aggiunga che è pacifico che le clausole di esclusione debbano essere interpretate in maniera rigorosa, senza possibilità di estensione analogica, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti.

Sul punto, la giurisprudenza precisa che il principio di tassatività delle clausole di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l'esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici.

Ma vi è di più.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione sino ad oggi è, pertanto, irragionevole, in quanto finisce per sacrificare, interessi costituzionalmente tutelati che, diversamente, avrebbero trovato soddisfazione.

Lo stesso USP di Trapani, dopo il reclamo presentato dal sottoscritto legale non ha dato neppure una risposta per giustificare le proprie scelte.

In conseguenza di tale scelta, la Tomasello, è stata scavalcata da altri docenti che hanno ottenuto una sede di servizio, ledendo il suo diritto ad ottenere una sede di servizio con contratto a tempo determinato, vista la buona posizione occupata in graduatoria.

Infatti la docente non ha alcuna possibilità di essere convocata, non essendo più inserita in GPS, per un evidente errore dell'amministrazione.

Al contrario l'amministrazione resistente ha ommesso qualsivoglia verifica e, pertanto, la sua azione non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.

Alla luce delle circostanze esposte, il rifiuto dell'amministrazione a procedere alla revisione della posizione della ricorrente, si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario, l'omessa convocazione della ricorrente, si traduce in un processo valutativo

che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Il comportamento dell'amministrazione pertanto si è rivelato altamente illegittimo.

Da tanto discende l'illegittimità della esclusione della docente Tomasello.

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Tomasello Valentina, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non le ha riconosciuto la validità del proprio titolo di studio (diploma di pianoforte e diploma di liceo linguistico) quale titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso AJ55, unitamente al servizio prestato di almeno 16 giorni lavorativi, escludendola dalla GPS di II Fascia per la classe di concorso AJ55 e per l'effetto:
- dichiarare il diritto della docente Tomasello al riconoscimento dei diplomi posseduti quali titoli idonei per l'accesso alla cdc AJ55 e conseguentemente dichiarare il diritto della stessa ad essere reinserita in GPS ed all'attribuzione di incarichi a tempo determinato spettanti in relazione alla propria posizione e punteggio in graduatoria;
- accertare e dichiarare che la sig.ra Tomasello Valentina ha subito un danno patrimoniale che ammonta al totale delle spettanze che la stessa avrebbe conseguito dal momento della mancata nomina, conferita ad altri docenti, ad oggi;

e per l'effetto condannare il Ministero al pagamento delle spettanze sopra enunciate, nonché ordinare all'amministrazione resistente il riconoscimento del punteggio conseguito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile ma tuttavia non è soggetta al pagamento del contributo unificato come da dichiarazione che si allega.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) domanda GPS del 2020;
- 2) domanda GPS del 2022
- 3) domanda informatizzazione supplenze del 15/08/22;
- 4) contratti t.d.
- 5) decreto esclusione USP TP;
- 6) elenco allegato al decreto di esclusione;
- 7) reclamo Tomasello;
- 8) O.M. 112/2022;
- 9) Allegato E;
- 10) Diploma di liceo linguistico;
- 11) Diploma pianoforte;
- 12) Documento di identità;
- 13) Autocertificazione reddito.

Gibellina 22 settembre 2023

Avv. Rosanna Milazzo

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o

esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto della parte istante ad ottenere il riconoscimento del suo titolo di studio quale titolo idoneo all'accesso alle cdc AJ55 ed alla reinclusione nelle (GPS), nella provincia di Trapani, valide per il biennio 2022/2024 e seguenti.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM). Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti dei controinteressati disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito internet dedicato dell'amministrazione resistente (Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -Roma) stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati e l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati, visto il numero elevato di soggetti contro interessati.

Con osservanza.

Gibellina 22 settembre 2023.

Avv. Rosanna Milazzo